



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2024-  
CONFERMA ALIQUOTE

N. 32  
DEL 21/05/2024

L'anno **duemilaventiquattro** , il giorno **ventuno** , del mese di **maggio** , dalle ore **17:30** alle ore 19:45, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Briguglio Letterio	X	
2) Arena Salvatore	X	
3) Cannistraci Simona	X	
4) Di Blasi Maria Luisa	X	
5) Arria Andrea		X
6) Parisi Pietro Maria	X	
7) Italiano Caterina	X	
8) Basile Sonia	X	
9) Briguglio Tindaro	X	
10) Briguglio Mario		X
<b>Totali</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

Consiglieri assegnati n°10 – Consiglieri in carica n°10

Consiglieri presenti n° 8 , assenti n°.02

Assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Comunale Dott.Briguglio Letterio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Minissale Giuseppina.

Partecipa l'Assessore Dott. Antonio Carbone.

Presente la dipendente Dott.ssa Antonella Bongiorno.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Imposta municipale propria per l'anno 2024 - Conferma aliquote"*.

Di seguito evidenzia che sulla presente proposta è stato reso il parere da parte del Revisore dei Conti.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro che chiede se ci sono speranze, anche in un tempo ragionevole, di diminuzione della aliquota. Chiede inoltre a quanto ammonta il relativo gettito.

Risponde la Dott.ssa Bongiorno Antonella affermando che all'incirca il gettito ammonta ad euro 200.000,00 con il 10,60, anche se prudenzialmente. Spiega infatti che se si va a fare una stima del gettito sulla Finanza Locale lo stesso risulta più alto, ma prudenzialmente si prevede di meno.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro facendo presente che ricorda che l'ultimo rendiconto è stato chiuso con un disponibile di 175.000,00 euro.

Risponde la Dott.ssa Bongiorno Antonella confermando questo dato.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro chiedendo, non essendo un tecnico della materia, se non sia possibile utilizzare una parte di questo disponibile per rivedere queste aliquote.

Risponde negativamente la Dott.ssa Bongiorno Antonella evidenziando che la parte disponibile del risultato di amministrazione può essere usata, scrivendola nell'entrata del bilancio, solo per altre tipologie quali il finanziamento di spese correnti e di debiti fuori bilancio.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro prendendo atto che quindi per abbattere queste aliquote tecnicamente non è utilizzabile.

Interviene la Dott.ssa Bongiorno Antonella precisando che il Comune di Scaletta è stato obbligato a portare l'aliquota al 10,60 a causa del dissesto, però in un Ente che ha difficoltà economiche l'aliquota va mantenuta.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro prendendo atto che quindi non ci sono speranze. Chiede se le pertinenze dei luoghi di culto sono assorbite dall'esenzione del luogo di culto stesso.

Risponde la Dott.ssa Bongiorno Antonella affermando che crede di sì e che si può verificare con la collega che si occupa di questo, ma evidenzia che di solito è così.

Di seguito, non essendoci alcun altro intervento, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 8- VOTI FAVOREVOLI N. 8- VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di deliberazione;  
VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;  
RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;  
RILEVATO che sulla presente proposta è stato reso il parere del Revisore dei Conti;  
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  
PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

### DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Imposta municipale propria per l'anno 2024 - Conferma aliquote"*.

Successivamente il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 8 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.

Alle ore 19.45 il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Imposta municipale propria per l'anno 2024 - Conferma aliquote"*.

Di seguito evidenzia che sulla presente proposta è stato reso il parere da parte del Revisore dei Conti.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro che chiede se ci sono speranze, anche in un tempo ragionevole, di diminuzione della aliquota. Chiede inoltre a quanto ammonta il relativo gettito.

Risponde la Dott.ssa Bongiorno Antonella affermando che all'incirca il gettito ammonta ad euro 200.000,00 con il 10,60, anche se prudenzialmente. Spiega infatti che se si va a fare una stima del gettito sulla Finanza Locale lo stesso risulta più alto, ma prudenzialmente si prevede di meno.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro facendo presente che ricorda che l'ultimo rendiconto è stato chiuso con un disponibile di 175.000,00 euro.

Risponde la Dott.ssa Bongiorno Antonella confermando questo dato.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro chiedendo, non essendo un tecnico della materia, se non sia possibile utilizzare una parte di questo disponibile per rivedere queste aliquote.

Risponde negativamente la Dott.ssa Bongiorno Antonella evidenziando che la parte disponibile del risultato di amministrazione può essere usata, scrivendola nell'entrata del bilancio, solo per altre tipologie quali il finanziamento di spese correnti e di debiti fuori bilancio.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro prendendo atto che quindi per abbattere queste aliquote tecnicamente non è utilizzabile.

Interviene la Dott.ssa Bongiorno Antonella precisando che il Comune di Scaletta è stato obbligato a portare l'aliquota al 10,60 a causa del dissesto, però in un Ente che ha difficoltà economiche l'aliquota va mantenuta.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro prendendo atto che quindi non ci sono speranze. Chiede se le pertinenze dei luoghi di culto sono assorbite dall'esenzione del luogo di culto stesso.

Risponde la Dott.ssa Bongiorno Antonella affermando che crede di sì e che si può verificare con la collega che si occupa di questo, ma evidenzia che di solito è così.

Di seguito, non essendoci alcun altro intervento, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 8- VOTI FAVOREVOLI N. 8- VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta è stato reso il parere del Revisore dei Conti;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

### DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Imposta municipale propria per l'anno 2024 - Conferma aliquote"*.

Successivamente il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 8 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.

Alle ore 19.45 il Presidente dichiara tolta la seduta.



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

P. I. 00393920830

email – info@comunescalettazanclea.it

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

N° 15 DEL 26/03/2024

Presentata da Sindaco: Dott. Moschella  
Gianfranco

Responsabile Servizio: Dott.ssa  
Briguglio Giovanna

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2024- CONFERMA ALIQUOTE

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»;*

**Richiamati** i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste** altresì tutte le disposizioni del D.lgs. 504/1992 e dell'art. 1 commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, direttamente richiamate dalla legge n.160/2019;

**Dato atto** che l'art.1, comma 744, della Legge 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art.1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato** che, nel dettaglio, sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di proprietà indivisa adibite ad

- abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione principale;
  - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - 5) un solo immobile, iscritto od ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28 comma 1 del D.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Richiamato** in particolare il comma 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della legge n.160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del citato D.lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 448/2001;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/1977 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 alla G.U. n.141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** altresì che:

- l'art. 1, comma 759, lett. d) della legge n. 160/2019 prevede l'esenzione dall'imposta (per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni prescritte) per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze. In tale contesto, per poter chiarire cosa si intende per fabbricato destinato all'esercizio del culto, occorre previamente accertare cosa si intende per "esercizio del culto" e, quindi, per "attività di culto". A tale riguardo, occorre sottolineare che: - l'art. 2 della legge 20/5/1985 n. 222 dispone che «Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. o Per le altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16. o L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico. - l'art. 16 della legge n. 222/1985 dispone che o «Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro»;

- in base all'art. 7 del decreto legislativo 504/1992, sono esenti:

Let. b): i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; [tra cui gli edifici di culto, rientranti nella categoria E/7] - Lett. d): fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del

culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze - Lett. i): «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, (...) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali (...) delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 [cioè le predette attività di religione o di culto]»;

**Considerato** che il comma 760 dell'art. 1 della legge 160/2019 prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431;

**Considerato** altresì che il comma 747 dell'art. 1 della legge 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.lgs. 22.01.2004 n.42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Richiamato** l'art. 1 comma 48 della legge 178/2020 il quale, tra l'altro stabilisce che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 160/2019 è applicata nella misura della metà"*;

**Richiamata** la disposizione dell'art.1 comma 759 della legge 160/2019 il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1 comma 81 della legge 197/2022;

**Richiamato** l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777 della legge 160/2019;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160:

- il comma 748 che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749 che prevede l'applicazione della detrazione nella misura di 200,00 euro spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi



regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto legge 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752 che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 che fissa per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754 il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

#### **Dato atto che:**

-ai sensi dell'art. 1 comma 761 della legge 160/2019 l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1 comma 762 della Legge 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

-ai sensi dell'art. 1, comma 763, della legge 160/2019 il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lett. g), c.d. enti non commerciali, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

- ai sensi dell'art. 1 comma 765 della legge 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del citato D.lgs. 241/1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 82/2005 e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

**Richiamato** l'art. 1 comma 756 della legge 160/2019 il quale dispone che i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote Imu esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757 dell'art.1 della legge 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, il quale forma parte integrante della deliberazione;

**Esaminato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 160/2019;

**Tenuto conto** che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/07/2023 i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art.2 del medesimo D.M.;

**Rilevato** inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 757 della legge 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il prospetto delle aliquote, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della legge 160/2019;

**Appurato** che l'art.6-ter del Decreto Legge 29 settembre 2023 n.132 (Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 27/11/2023, n.170), in considerazione delle criticità riscontrate nei Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'art. 1 commi 756 e 757 della legge 160/2019, e tenuto conto dell'esigenza di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, ha previsto che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF decorre dall'anno di imposta 2025;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27.07. 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.);

**Richiamata** in particolare la delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 27/02/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota pari al 4 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota pari al 4 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- 3) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- 4) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- 5) aliquota pari al 10,60 per mille per i terreni agricoli;
- 6) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
- 7) aliquota 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale;

**Ritenuto**, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo anche per l'anno 2024;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023, pubblicato nella G.U. n. 303 del 30/12/2023, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti locali al 15 marzo 2024;

**Visto** l'art 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento delle delibere entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Richiamato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

**Acquisiti** il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

**Dato atto** sulla presente proposta di deliberazione viene acquisito il parere del Revisore dei Conti;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 267/2000;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

### **Propone che il Consiglio Comunale**

#### **DELIBERI**

**Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Di approvare**, confermandole per l'anno 2024, le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU):

- 1) aliquota pari al 4 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota pari al 4 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- 3) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- 4) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- 5) aliquota pari al 10,60 per mille per i terreni agricoli;
- 6) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
- 7) aliquota 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale;

Sono considerati esenti anche:

- 1) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 2) i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze

**Per quanto** non espressamente indicato si rimanda alle relative normative di Legge approvate dal Ministero delle Finanze in materia di IMU

**Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote IMU di base;

**Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al redigendo Bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000;

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 c.2 L.R. 44/91

Il Responsabile del Servizio Tributi  
Dr.ssa Giovanna Briguglio

IL PROPONENTE  
Il Sindaco Dr. Gianfranco Moschella



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 15 DEL 26/03/2024

CON OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2024- CONFERMA ALIQUOTE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12  
della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, così come  
modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ATTESTA

Che l'approvazione del presente provvedimento  comporta  non comporta riflessi diretti o  
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Anno	Imp / Sub	Codice	Capitolo	Importo €
------	-----------	--------	----------	-----------

Scaletta Zanclea, 02/04/2024

Il Responsabile dell'Area  
Dott.ssa Antonella Bongiorno



# Comune di Scaletta Zanclea

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**PER LA PROPOSTA N. 15 DEL 26/03/2024**

**CON OGGETTO**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2024- CONFERMA ALIQUOTE**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

**ESPRIME**

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Scaletta Zanclea 02/04/2024

**IL Responsabile dell'Area**

**Dott.ssa Antonella Bongiorno**



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO

VERBALE N. 7 DEL 23 aprile 2024

---

Al Signor Sindaco  
Dott. Gianfranco Moschella

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale  
Dott.ssa Giuseppina Minissale

Al Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Antonella Bongiorno

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Scaletta Zanclea, ricevuta a mezzo PEC la proposta di Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2024 avente ad oggetto: **“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2024 - CONFERMA ALIQUOTE”**

**Passa all'esame della stessa al fine di rendere il parere di competenza.**

**L'Organo di revisione esaminata la suddetta proposta,**

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la specifica normativa di settore;

Viste le leggi finanziarie e di contabilità pubblica vigenti;

Visto l'art. 1, cc. 739-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta Municipale Propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Visto l'art. 52 del D.lgs. N. 449/1997 disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art.1 comma 777 della legge 160/2019;



Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che ha fissato il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che per l'anno 2024 è stata fissata al 15 marzo 2024, specificando altresì che tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Richiamato l'art. 239 del decr. leg. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o) della legge n. 213/2012, il quale al n. 7 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 4 del 20/02/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023 le aliquote I.M.U.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 e dell'art 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL);

### **ESPRIME**

il proprio parere **FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 6 marzo 2024 di cui in oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Andrea FERRANTE

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21/05/2024

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE  
F.to Briguglio Letterio

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Sig.ra Cannistraci Simona

F.to



II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Minissale  
Giuseppina

### PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal

Reg n. 491 dal 24-05-2024

Dalla Residenza Comunale, li 21-05-2024

L'addetto alla pubblicazione

F.to

Il Segretario Comunale

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal al

Dalla Residenza Comunale, li



Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina